

<b>COMUNICATO UFFICIALE</b> Protocollo n. 1337 del 21 aprile 2017	NUMERO: 138 ANNO SPORTIVO: 2016/2017
PROPONENTE	CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO	<b>DECISIONE N°10/2017 CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO</b>
ABSTRACT	Decisione Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello in merito al reclamo presentato dal Sodalizio Polisportiva Ferrini avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. 118 del 28 marzo 2017.
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	Segreteria Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello – Sig.ra Alessandra Andreoni 06/83751111
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	Segretario Generale – Francesca Vici

**DECISIONE N. 10/2017 CORTE DI APPELLO FEDERALE in funzione di CORTE  
SPORTIVA DI APPELLO**

**Roma, 21 aprile 2017**

Il giorno 21 aprile 2017, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 16:00, presso gli uffici della FIH, la Corte di Appello Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello per decidere sull'istanza di reclamo presentata dal Sodalizio Polisportiva Ferrini contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 118 del 28 marzo 2017 reso noto in pari data sul sito federale e via pec alla Società ricorrente.

Svolge le funzioni di Segreteria la Sig.ra Alessandra Andreoni.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Infatti, esso non coglie nel segno laddove invoca la infondatezza giuridica del provvedimento reclamato, in relazione alla responsabilità oggettiva assegnata al Sodalizio reclamante.

E' infatti documentalmente provato, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal ricorrente, attraverso la precisa individuazione terminologica riportata nel referto arbitrale, che i sostenitori del Sodalizio reclamante abbiano pronunciato nei confronti dell'arbitro le espressioni offensive e di sapore razzistico in esso precisamente indicate.

La circostanza, peraltro, che un dirigente della Società tale Sig. Antonio Caschili, presente in campo, abbia dichiarato, come indicato in atti, di non aver sentito nessuna espressione offensiva provenire dal pubblico e che tutto si era svolto normalmente non vale a smentire i fatti contestati. Infatti può anche darsi che egli in perfetta buona fede non abbia sentito nulla di offensivo e che invece quelle espressioni siano state effettivamente pronunciate all'indirizzo dell'arbitro.

Affermata perciò la responsabilità del Sodalizio reclamante ai sensi dell'art. 81, 1° comma lett. a) del R.G. - norma che peraltro identifica in modo autonomo una specifica fattispecie di illecito disciplinare senza concretizzare alcuna circostanza aggravante - va invece notato che la sanzione di € 800,00 di ammenda inflitta dal primo Giudice, vale a dire nella misura massima prevista dalle norme vigenti, appare sicuramente eccessiva tenendo soprattutto conto della circostanza che nessun appartenente al Sodalizio reclamante è stato mai coinvolto nelle intemperanze verbali qui censurate e soprattutto del fatto che si tratta per tale Sodalizio della prima infrazione disciplinare del genere.

L'ammenda inflitta va perciò ridotta equamente nella misura della metà, vale a dire € 400,00.

P.Q.M.

La Corte in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione inflitta ad € 400,00 e conferma nel resto il provvedimento reclamato.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2017

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Avv. Vincenzo Vitale

Componenti effettivi

F.to Alessandro D'Achille

F.to Juan José Di Nicco

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Avv. Ersilia Sibilio

---

Per la pubblicazione

Roma, 21 aprile 2017

Il Segretario Generale  
Francesca Vici

